

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 9 ottobre 2025, n. 448

[ID VIP 8169] - Parco agrovoltaico "Impianto SV51" da realizzare nei comuni di San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR), di potenza elettrica nominale pari a 10,73 MW e potenza installabile pari a 13,53 MW.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: HEPV 02 S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";
- la D.D. 23 maggio 2025, n. 19 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 582 del 30 aprile 2025", con la quale è stato determinato, tra l'altro, di prorogare fino alla data del 31 luglio

2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30 aprile 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 maggio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza, fermi restando gli incarichi all'attualità ricoperti ad interim;

- la D.D. 30 settembre 2025, n. 28 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 1080 del 29 luglio 2025.", con la quale è stato determinato, tra l'altro, di prorogare fino alla data del 31 ottobre 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1080 del 29 luglio 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 30 settembre 2025;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";

- il D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l’altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all’art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell’art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l’individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all’art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l’altro, l’individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e’ previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l’art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato “Principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee”, dispone, tra l’altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall’art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere contemperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- la L.R. 29 settembre, n. 15 recante “XI legislatura – 27° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse” dispone all’art. 12 che l’art. 8, co.1, L.R. 7 novembre 2022, n. 26 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto “Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di

organizzazione e disposizioni di servizio” il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale”;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 129427 del 18.10.2022, acquisita in data 21.10.2022 al prot. n. 13189 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva “Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento”;
- con nota prot. n. 13534 del 28.10.2022 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l’altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l’avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 13704 del 03.11.2022, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Brindisi, ha espresso valutazione negativa;
- nota proprio prot. n. 14622 del 07.05.2024, con la quale la Provincia di Brindisi ha espresso parere non favorevole;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l’istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 8169, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrolvoltaico “Impianto SV51” da realizzare nei comuni di San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR), di potenza elettrica nominale pari a 10,73 MW e potenza installabile pari a 13,53 MW, in oggetto epigrafato, proposto dalla società “HEPV 02” S.r.l., tenuto conto dei contributi espressi e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell’ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all’adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall’intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
- in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito “NEUTRO”.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda Istruttoria ID VIP 8169.pdf - cd6ac1e5f12501096f2f167703569c960f5f8735fb2cb1186d9f52a59aeca736

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti
PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 8169

Tipologia di progetto: Agrovoltaiico
Potenza: 10,73 MW
Ubicazione: Comuni di San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR).
Proponente: HEPV02 S.r.l.

DATI GENERALI DEL PROGETTO E LOCALIZZAZIONE IMPIANTO


Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto agrovoltaiico denominato "Impianto SV51", di potenza nominale pari a 10,73 MW e potenza installabile pari a 13,53 MWp, con connessione alla RTN tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna alla futura cabina primaria AT/MT "Cellino", da realizzarsi nel Comune di San Donaci (BR) e nel Comune di Cellino San Marco (BR), in Provincia di Brindisi.

Il sito interessato dalla realizzazione dell'impianto si sviluppa nel territorio del Comune di San Donaci (BR) è raggiungibile dalla strada provinciale SP75 e dalla SP365 proseguendo per via Mesagne. Le aree di impianto sono collocate ad una distanza di circa 2 km dal centro abitato di San Donaci e a circa 4,5 e 6 km dai Comuni di San Pancrazio Salentino e Cellino San Marco.

Il progetto si estende su una superficie territoriale di circa 22,14 ettari occupati dall'impianto fotovoltaico connesso ad un progetto di valorizzazione agricola caratterizzato dalla presenza di aree coltivabili tra le strutture di sostegno (interfile), colture aromatiche e officinali nelle aree interne e fasce arboree perimetrali, per la mitigazione visiva dell'impianto. All'interno del parco saranno presenti aree dedicate al pascolo ovino di tipo vagante ed anche l'attività di allevamento di api stanziale.

Le aree di impianto sono suddivise in due lotti, denominate SV51-Nord e SV51-Sud, che ricadono nel Catasto Terreni del Comune di San Donaci ai seguenti fogli e particelle: Foglio 16 particelle 67-41-44-52-51-70-62-61-46-39-73 e Foglio 21 particelle 8-65-9-66-67, classamento Seminativi.

Fig. 1 – inquadramento layout impianto cartografico su carta CTR





DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.


Fig. 2 – inquadramento layout impianto su ortofoto



Verifiche ai sensi del RR 24/2010

Le aree dell'impianto proposto **non ricadono** tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010 come si evince dalle illustrazioni di Fig. 3:

Fig. 3 - layout di progetto rispetto alle aree non idonee classificate da R.R. 24 del 2010





DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI


SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area di impianto recintata, costituita da 2 lotti, rispetto alle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D.Lgs. 199/2021 si pone come segue:

- lett. a)** L'area oggetto del progetto **non è interessata da impianti della stessa fonte** e non trattasi di potenziamento di impianto.
- lett. b)** L'area di progetto **non** ricade in siti oggetto di bonifica;
- lett. c)** L'area di progetto **non** ricade in siti di cave e miniere cessate;
- lett. c-bis)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato o società concessionarie autostradali;
- lett. c-bis 1)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno di sedimi aeroportuali;
- lett. c-ter 1)** **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
- lett. c-ter 2)** **non** risulta interna ad impianti industriali e stabilimenti né racchiuse entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- lett. c-ter 3)** **non** è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri;
- lett. c-quater)** In riferimento alla **lett. c quater** l'impianto fotovoltaico in esame si pone come segue:

Fig. 4 - Mappatura delle Aree Idonee D.L. 199/2021 e s.m.i – (aree tutelate D.Lgs. 42/2004)



Nell'area direttamente interessata dall'impianto in argomento e dalle opere di connessione **non** sussistono dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della parte II del Codice:

- **non ricadono** nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 (Immobili e aree di notevole interesse pubblico) del D.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- **non ricadono** nella perimetrazione di aree di cui all'art. 142 (Aree tutelate per legge) del Codice;

Con riferimento al D.lgs. 199/21 art. 20 co.8 e modificate dall'art 47 del DL n. 13 del 2023, ora Legge n. 41/23, si rileva che il progetto **ricade** in *aree idonee*.



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Modalità di inserimento dell'impianto nel Paesaggio e sul Territorio (D.M. 10-9-2010)

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, ai sensi dell'**art. 16.1** che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

16.1

- a) E' **comprovata** l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000).
- b) **Non è prevista** la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili, trasformazione scarti vegetali in biogas;
- c) il progetto **non prevede** il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio;
- d) **non** previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) **non si evince** integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale;
- f) il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) **non risulta presente** negli elaborati progettuali una relazione verso il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future.

In merito al punto **16.4 del D.M. 10-9-2010**:

16.4:

La verifica istruttoria evidenzia che per tutte le particelle catastali oggetto di studio, pur ricadendo all'interno delle zone D.O.P. - D.O.C. e I.G.P. per produzioni vinicole, olearie ed orticole, non sono state rilevate colture arboree e coltivazioni di pregio da segnalare. Sulle aree interessate alla realizzazione della cabina principale, foglio 28 p.lle 177, 178, 142 e 22, è presente in parte un'area destinata a seminativo ed in parte è presente un oliveto che presenta gli effetti prolungati nel tempo ascrivibili a Xylella che sarà oggetto di espianzi e reimpianti che il proponente dichiara verranno gestiti ai sensi dell'art. 8 ter, primo comma, della legge 21 maggio 2019, n. 44.

Inserimento sul Territorio

Considerato il raggio di 5 km è consistente la presenza diffusa su tutti i lati ma soprattutto a sud-ovest e a nord di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione. Si rileva la presenza di altri impianti esistenti di notevoli dimensioni, due dei quali a poche centinaia di metri a nord e sud-est dall'area di progetto, che hanno comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola, in particolare l'impianto ID 8327, in valutazione, è pressoché adiacente le aree d'intervento, come si evince dalla Fig. 5:




DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Fig. 5 – Inserimento dell’impianto nel territorio – (impianto in oggetto è riportato in blu)



AGRIVOLTAICO: Verifica ai sensi delle *Linee Guida* in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022.

$S_{tot} = 221.456,45$ mq circa recintati
 Superficie pannellata: 66.068,00 mq;
 Viabilità interna: 13.538,17 mq

Requisito A): se l’impianto rientra nella definizione di “agrivoltaico”:

- **A.1):** $S_{agricola} \geq 0,7 S_{totale}$
 $S_{tot} = 221.456,45$ mq (recintata)
 $S_{agricola} = 221.456,45$ mq (S_{tot}) – 66.068,00 mq (pannelli) – 13.538,17 mq (viabilità interna) = 141.850,28 mq
 $S_{agricola}/S_{tot} = 141.850,28$ mq / 221.456,45 mq = 0,64053 = 64,05 % < 70% (**non verificato**)

- **A.2):** $LAOR \leq 40\%$
 $66.068,00$ mq (pannelli) / 221.456,45 mq (S_{tot}) = 0,29833 = 29,83 % < 40% (**verificato**)

I due parametri **A.1)** e **A.2)** **non** sono verificati contemporaneamente, quindi l’Impianto **non** può essere definito “Agrivoltaico”.

Requisito B): se il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell’impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli:

Il piano agronomico previsto all’interno dell’area recintata dell’impianto (tra le file negli spazi liberi da installazioni) prevede colture aromatiche e officinali nelle aree interne e fasce arboree perimetrali per la mitigazione visiva dell’impianto, saranno presenti aree dedicate al pascolo ovino di tipo vagante, inoltre si intende praticare all’interno dell’area dell’impianto anche l’attività di allevamento di api stanziale.

La produzione energetica **non** è sinergica con quella di agricoltura in nessuno degli aspetti del ciclo produttivo agricolo. Non si evince fra gli Allegati progettuali del proponente il possesso dei requisiti di cui



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

alla Parte III delle *Linee Guida* approvate a giugno 2022 al punto 3.2, *Soggetto A* (Impresa Agricola) e *Soggetto B* (Associazione Temporanea di Impresa).

Requisito C): l'impianto fotovoltaico adotta soluzioni integrate con moduli elevati da terra:

Il progetto rientra nel **tipo 2**) delle *Linee Guida* in cui l'altezza dei moduli da terra (max h 2,30 m - min h 0,50 m, altezza tracker h 1,20 m) **non** è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici quindi **non** è identificabile come impianto agrivoltaico avanzato in quanto non comporta alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessato.

Verifica effetti cumulativi su suolo: D.D. Servizio Ecologia Puglia 6 giugno 2014 n.162 "D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012.

Critério A:

Il proponente dichiara: $IPC = 4,12 > 3\%$ - **non verificato**

Comunque valore sopra indicato è abbondantemente sottostimato in quanto nel contesto di analisi definito dalla DD n. 162/2014 e nelle immediate vicinanze dai campi di progetto e delle sue opere di rete e connessione, la presenza di altri procedimenti in atto o conclusi per la realizzazione di impianti FER in genere e agro-fotovoltaici in particolare si rileva:

- in adiacenza ai lotti di progetto la presenza del procedimento in atto "ID 8327 ELIOS srl" con potenza di 31,26 MWp e un'estensione di circa 35 ha.;
 - a nord dell'intervento in valutazione, a una distanza di circa 2,2 km, risulta la presenza del procedimento in atto "ID VIP 8479 Marseglia Group" con potenza di 16,63 MWp e un'estensione di circa 15,97 ha;
 - a sud ovest l'intervento un agrivoltaico in itinere "ID_VIP 8085 Agrienergy" di potenza pari a 53,15 MW; ad est in prossimità dell'area nord l'impianto "ID_VIP 9224CSPV San Donaci" nei pressi della Masseria Mariana;
 - a nord l'impianto eolico in istruttoria "ID_VIP 9322 Appia San Marco" con potenza installata di 105MW.
- Oltre ad altri impianti già realizzati nell'intorno delle aree fotovoltaiche dell'intervento e l'impianto eolico posto a sud dell'intervento, con istruttoria conclusa, "ID_VIP 7814" di potenza pari a 36 MW.
- Nei pressi della cabina di utenza alla RTN, nel territorio di Cellino San Marco, sono rilevabili nel buffer d'indagine:
- l'impianto agrivoltaico "ID_VIP 7870" a una distanza di circa 3,2 km dalle aree d'impianto e con un'estensione di circa 53 ha, con parere contrario già espresso dalla SS_PNRR;
 - "ID_VIP 9018 PV5 Campi-Guagnano" impianto agrivoltaico in corso d'istruttoria
 - l'impianto agrivoltaico da 34,09 MW con "ID_VIP 9707", anch'esso in corso di valutazione.
- A sud-est, inoltre, risulta la presenza di due procedimenti regionali in atto, a una distanza di circa 2,6 km "ID VIA 528" con potenza di 4,07 MWp e un'estensione di circa 8,95 ha e a una distanza di circa 3,15 km "ID VIA 527" con potenza di 6,475 MWp e un'estensione di circa 14,2 ha.
- A sud-ovest risultano ulteriori procedimenti in atto, a una distanza di circa 3 km risulta la presenza del procedimento "ID VIP 7416_Acciona" con potenza di 30,06 MWp e un'estensione di circa 54 ha, a una distanza di circa 3,9 km "CV - ID VIA 475 Sunnergy Group" con potenza di 3 MWp e un'estensione di circa 4,62 ha.

Le aree interessate dai procedimenti sopracitati più il procedimento in oggetto interesserebbero complessivamente oltre **233 ha** senza contare le interferenze sul territorio degli impianti eolici e delle opere connesse a tutti gli impianti citati.



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

CONCLUSIONI

L'area **non ricade** tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010.

L'area di progetto **ricade** nelle aree **c-quater**) di cui al comma 8 dell'art. 20 del D.L. 199/2021 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e **aree idonee** per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

L'impianto fotovoltaico in oggetto **non** può essere definito "Agrivoltaico" (requisito **A** *Linee guida*) in quanto i due parametri **A.1) e A.2) non** sono verificati contemporaneamente.

Il proponente pur dichiarando la continuità dell'attività agricola sul terreno oggetto dell'intervento (requisito **B**) con cambio di indirizzo produttivo, per la sua natura ed estensione, pur anche con integrazione vegetazionale e agricola, non corrisponde appieno ai criteri di integrazione riportati nelle *Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici del MiTE-Dipartimento Energia*, pubblicate a giugno 2022. l'impianto in in oggetto è definibile a tutti gli effetti solo un impianto fotovoltaico.

La produzione energetica **non** è sinergica con quella di agricoltura in nessuno degli aspetti del ciclo produttivo agricolo. Non si evince fra gli Allegati progettuali del proponente il possesso dei requisiti di cui alla Parte III delle *Linee Guida* approvate a giugno 2022 al punto 3.2, *Soggetto A* (Impresa Agricola) e *Soggetto B* (Associazione Temporanea di Impresa). Non sono riportate pianificazioni di natura agroalimentare di trasformazione agroalimentare.

Il progetto rientra nel **tipo 2)** del requisito **C)** delle *Linee Guida* in cui l'altezza dei moduli da terra (max h 2,30 m - min h 0,50 m, altezza tracker h 1,20 m) non è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici quindi **non** è identificabile come impianto agrivoltaico avanzato in quanto non comporta alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessato.

La verifica istruttoria evidenzia che tutte le particelle catastali oggetto di studio **ricadono** in area di produzione di pregio. Tuttavia i terreni agricoli in oggetto coinvolti come sede dell'impianto sono attualmente coltivati a seminativo, **non** si evince nelle superfici interessate dal progetto una produzione attuale di prodotti DOP, DOC, IGP. L'insediamento e l'esercizio dell'Impianto **non** compromette e **non** interferisce negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo.

In merito alla D.D. Servizio Ecologia Puglia 6 giugno 2014 n.162 "D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012:

Requisito A): IPC = 4,12 > 3 % - **non verificato**;

Criterio B): **non verificato**.

Da rilevare che nel raggio di 5 km è consistente la presenza diffusa su tutti i lati ma soprattutto a sud-ovest e a nord di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione. Si rileva la presenza di altri impianti esistenti di notevoli dimensioni, due dei quali a poche centinaia di metri a nord e sud-est dall'area di progetto, che hanno comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione del territorio.